

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

(art. 92 comma 5 Decreto Legislativo n. 163/2006)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per l'attività di progettazione di cui all'articolo 92, comma quinto, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Esso si applica ai progetti di opere e lavori di cui al D. Lgs. n. 163/2006 anche redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per lavori pubblici si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 2 del D.P.R. 554/99, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e completamento di opere ed impianti.

Si intende per "progetto" il complesso degli elaborati tecnici, siano essi grafici o descrittivi, necessari per l'espletamento della gara o per l'affidamento dei lavori.

Il valore dell'appalto si determina secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 del D.lgs. 163/2006.

Art. 2

Pianificazione dei programmi e quantificazione degli incentivi

Nel rispetto della pianificazione annuale dei lavori ogni procedura comprende nel quadro economico anche le quote destinate agli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

Entro 30 giorni dall'approvazione del piano annuale, si definisce la pianificazione dei programmi e relativamente a ciascun progetto:

- fasi, tempi e modalità dei procedimenti per la realizzazione dell'opera e/o interventi;

- opere ed interventi per la realizzazione dei quali debba farsi ricorso a progettazione e a direzione dei lavori esterne, fermo quanto disposto dal successivo art. 9 del presente Regolamento.

Art. 3

Destinatari e ripartizione degli incentivi

Una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 163/2006, è ripartita, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, per ogni singola opera o lavoro, tra le seguenti figure:

- il responsabile del procedimento
- gli incaricati della redazione del progetto
- gli incaricati della redazione del piano della sicurezza
- gli incaricati della direzione dei lavori
- gli incaricati del collaudo
- i loro collaboratori amministrativo – tecnico – contabili.

L'incentivo è attribuito quale che sia il grado di progettazione richiesto (preliminare, definitiva ed esecutiva), e quale che sia la tipologia (nuove opere, stralci successivi, complementi, manutenzioni, restauri, ristrutturazione), purché rispondenti ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 163/2006.

L'incentivo è ripartito per quanto di competenza anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.

Ai sensi dell'art.18 comma 4 sexies della Legge n. 2/2009, per le attività rese a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'incentivo è corrisposto alle predette figure professionali nella misura dello 0,5 %; il restante 1,5 % è versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato

Art. 4

Tabelle per la determinazione degli incentivi

Le quote di incentivo, determinate in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, sono stabilite dalle Tabelle A, B e C allegate al presente Regolamento.

Le tabelle A, B e C ripartiscono l'incentivo tra la singole figure di cui al precedente art. 3 in ragione della dimensione dell'appalto e del numero di Direzioni Regionali o di aggregazioni di Direzioni Regionali interessate dalla procedura.

Art. 5

Individuazione delle figure previste

Il Responsabile unico del procedimento è nominato dal Direttore Centrale Amministrazione o dal Direttore Regionale competente e deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge. Il nominativo del Responsabile unico del procedimento deve essere indicato nella determina a contrarre.

Il Responsabile unico del procedimento esercita, per ogni singola opera o lavoro, le funzioni previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione.

Per l'attuazione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singola opera o lavoro, il Responsabile unico del procedimento propone la nomina di tutte le figure professionale indicate al precedente art. 3 al Direttore Centrale Amministrazione o al Direttore Regionale competente, che procede alla nomina o motivatamente respinge la proposta. In tal caso il Responsabile unico del procedimento elabora una nuova proposta.

Art. 6

Criteri di affidamento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 3 potranno essere assegnati ad uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro pubblico da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto, nonché del criterio di rotazione degli incarichi.

Qualora si verifichi l'esigenza o l'opportunità di accorpare, per ogni singola opera o lavoro, più incarichi ad un unico dipendente (purché sia consentito dalla normativa), allo stesso spetta una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole funzioni svolte. Diversamente quando sia richiesta in un'opera o lavoro la partecipazione di più dipendenti per lo svolgimento di una delle funzioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti alla singola funzione, in proporzione all'apporto e alle responsabilità professionali individualmente assunte, sentito il Responsabile unico del procedimento.

Art. 7

Atti di incarico

Gli atti di incarico dovranno prevedere:

1. l'esatta individuazione dell'opera da progettare;
2. l'importo presunto del costo dell'opera;
3. la completa individuazione di tutte le figure necessarie alla progettazione;
4. l'individuazione del gruppo di progettazione e dei nuclei di progettazione specifica, nonché l'attribuzione delle aliquote di cui alle tabelle A, B e C.

Art. 8

Pagamento dei corrispettivi

Gli incentivi saranno corrisposti con provvedimento del Direttore Centrale Amministrazione o del Direttore Regionale competente, con i tempi di seguito indicati:

1. per gli appalti di opere
 - il Responsabile unico del procedimento, il progettista, l'incaricato del piano della sicurezza, ed i loro collaboratori ricevono la quota dopo l'aggiudicazione della gara;
 - il Direttore dei lavori, i suoi collaboratori ed i collaudatori ricevono la quota alla fine dei lavori;
2. per gli appalti di manutenzione:
 - il Responsabile unico del procedimento, il progettista, l'incaricato del piano della sicurezza, ed i loro collaboratori ricevono la quota dopo l'aggiudicazione della gara;
 - i Direttori dei lavori ed i loro collaboratori ricevono l'incentivo pro quota alla fine di ogni anno di manutenzione.

In caso di appalti pluriennali la percentuale dell'incentivo sarà corrisposto per quote annuali.

In caso di lavori di importo sino a €500.000 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori. In tale ipotesi il Direttore dei lavori percepisce anche la quota di incentivo destinata al collaudatore.

Art. 9

Varianti in corso d'opera

In caso di varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di cui all'art. 132 lett. e) del D.lgs. 163/2006, è operata una decurtazione dell'incentivo rapportata all'importo delle opere in variante, comunque non superiore al 50% delle quote di cui alle tabelle A, B e C.

In caso di varianti in corso d'opera dovute ai motivi indicati dall'art. 132 lettere a), b), c), d), è operato un incremento dell'incentivo rapportato all'importo delle opere in variante, comunque non superiore al 50% delle quote di cui alle tabelle A, B e C.

Per le varianti contenute entro il limite del 5% dell'importo dell'appalto non è applicata alcuna decurtazione né alcun incremento.

Art. 9

Incarichi esterni

Qualora il responsabile del procedimento accerti e certifichi che all'interno dell'organico dell'Agenzia non vi siano le professionalità necessarie e svolgere gli incarichi, è ammesso l'affidamento parziale o totale di incarichi a professionisti esterni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora il personale interno non esegua tutte le operazioni previste per la realizzazione dell'opera ed alcune siano affidate all'esterno, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituisce economia.

Art. 10

Relazione finale

Dopo l'approvazione del collaudo dei lavori, il Responsabile unico del procedimento redige una relazione in cui espone i risultati raggiunti, confrontandoli con il programma iniziale, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per risolverle.